

COMUNE DI VEDANO OLONA

Provincia di Varese

* * *

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "A1" COMMERCIALE DI VIA LIBERTA', MARCONI, F.LLI BANDIERA E BATTISTI.

L'anno il giorno del mese di nello studio in innanzi a me Dott. Notaio in iscritto al Collegio Notarile di , sono personalmente comparsi:

- il Sig. Aldegheri Daniele nato a Varese il 25/05/1964 domiciliato per la carica in Vedano Olona (VA) presso la Sede Municipale di P.zza San Rocco n. 9, il quale dichiara di intervenire al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Vedano Olona con sede in Vedano Olona (VA) Piazza San Rocco n. 9 - codice fiscale partita IVA 00317720126, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, nominato con Decreto Sindacale n. 39/2009 del 14.12.2009, autorizzato in virtù dei poteri allo stesso attribuito dallo Statuto Comunale nonché dalla deliberazione del Consiglio Comunale n..... del, esecutiva ai sensi di legge, decreto e deliberazione che in copia autentica vengono allegati al presente atto sotto la lettera ".....", di seguito denominato "**Comune**"

- il Sig. nato a il, domiciliato per la carica a in via, n., che dichiara di intervenire nella sua qualità di della Soc. con sede a in via, n. (C.F.), a ciò autorizzato in forza di del giorno che, per estratto certificato conforme del Notaio di in data - rep. n. si allega al presente atto sotto la lettera ".....", di seguito denominati "**Soggetto Attuatore**".

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personale io Notaio sono certo e che mi dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni, stipulano la presente convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 28, 5° comma della L.U. 17.8.1942, n. 1150 e s.m.i., nonché dell'art. 46 della L.R. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i.

Premesso che:

- la Parrocchia di S. Maurizio di Vedano Olona con sede in Vedano Olona P.zza San Maurizio n. 10 (C.F. 8001510128) è proprietaria dell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Vedano Olona, al fg. 6, con i mappali n. 5576, 3447 e 1482, per una superficie catastale complessiva di mq. 6180 complessivi;
- il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Vedano Olona approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.11.2012, entrato in vigore il 24.04.2013 con la pubblicazione sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi n. 17, individua detta area in ambito "A1": area ineditata da destinare a commerciale MSV food;
- che lo strumento urbanistico di cui al precedente punto ha previsto l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un piano attuativo convenzionato, qui denominato "Ambito di trasformazione A1 MSV food"
- il Soggetto Attuatore ha depositato presso il Comune di Vedano Olona in data 26.06.2013 prot. n. 6816, richiesta di approvazione di Piano Attuativo convenzionato d'iniziativa privata ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale della Lombardia n. 12/2005 e succ. modifiche;
- la procedura di approvazione del P.A. è quella prevista dall'art. 14 della L.R. 12/2005;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n... in data, esecutiva, veniva adottato il piano attuativo, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- sull'aspetto dell'impatto paesistico del piano presentato è stato esaminato dalla locale Commissione per il Paesaggio in data 10/09/2013;
- la, in qualità di soggetto attuatore, proprietaria dei terreni di cui sopra, intende procedere all'attuazione del presente piano attuativo, nel rispetto delle previsioni dello stesso e delle prescrizioni urbanistiche generali vigenti sul territorio del Comune di Vedano Olona, e pertanto si dichiara in grado di assumersi gli obblighi contenuti nella presente convenzione per i quali si impegna nei confronti del Comune, per sé, loro successori e/o aventi causa e diritto di qualsiasi titolo, totale e/o parziale

VISTO

- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e succ. modificazioni ed in particolare l'articolo 28 come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
- l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999 n. 136;
- d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380;
- l'art. 45 comma 1 legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- gli artt. 12, 14 e 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- il progetto di piano attuativo depositato nei suoi elaborati ed allegati come previsto dalla

vigente legislazione;

tutto ciò premesso e visto, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto del presente atto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia Statale, Regionale, Provinciale e Comunale.

Articolo 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina gli obblighi tra il Comune e il Soggetto Attuatore per conseguire nei termini qui previsti l'urbanizzazione e l'edificazione del comparto secondo quanto previsto nel progetto di Piano di Attuativo adottato con deliberazione del n. in data e approvato con deliberazione del n. in data

Articolo 3 - Attuazione

3.1 L'attuazione delle edificazioni previste avverrà in conformità alle disposizioni di cui alla presente convenzione, giusto il Piano Attuativo che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e nel rispetto della normativa prevista dal P.G.T. vigente alla data di approvazione del Piano Attuativo in argomento, dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti. Il Comune ed il Soggetto Attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli elaborati allegati alla deliberazione di approvazione, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla presente convenzione, ma che di seguito vengono comunque elencati:

1. tav. 1 – planimetria di rilievo, estratto mappa, estratto PGT, norme e documentazione fotografica
2. tav. 2 – profili di rilievo
3. tav. 3 – planimetria in progetto
4. tav. 4 – profili in progetto
5. tav. 5 – Urbanizzazioni e allacciamenti
6. tav. 6 – viabilità
7. tav. 7 – prospetti e prospettive in progetto
8. relazione tecnica;
9. bozza convenzione
10. relazione geologica

11. relazione idrologico-idraulica

12. relazione acustica

3.2 Il Piano Attuativo prevede l'utilizzazione delle aree descritte in premessa secondo i seguenti parametri:

- superficie catastale mq. 6.180

- superficie rilevata mq. 6.524,40

- slp commerciale FOOD massima di progetto: 1.500,00 mq

- slp lorda totale massima, compresi magazzini e servizi di progetto: 1.684,00 mq

- superficie coperta massima di progetto: 1.684,00 mq.

- attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (standard retinato rosso): 1.737,92 mq di cui:

* parcheggio e spazi di manovra: 1.393,35 mq

* aree verdi interne al P.A. 344,57 mq

- aree destinate alla viabilità pubblica via F.lli Bandiera: 489,68 mq (colore rosa)

- aree destinate alla pista ciclabile 314,26 mq (colore azzurro)

3.3 Le opere realizzate in esecuzione del presente Piano Attuativo non potranno essere modificate se non previo formale assenso del competente organo Comunale. Per l'impianto planivolumetrico trova applicazione l'art. 14, comma 12 della L.R. 11.3.2005, n. 12, ovvero la normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.

3.4 Eventuali modificazioni di destinazione di immobili e di opere non autorizzate comporteranno l'emissione di ordinanza di riduzione in pristino. Qualora la riduzione in pristino non risultasse tecnicamente possibile verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 34 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Articolo 4 - Cessioni

4.1 Il Soggetto Attuatore, in relazione al disposto di cui paragrafo I, 5° comma dell'art. 28 della L.U. 17.8.1942, n. 1150 ed ai sensi dell'art. 46 della L.R. 11.3.2005, n. 12, con il presente atto:

a) cede a titolo gratuito al Comune, che accetta le aree interne al Piano Attuativo, necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative a strada via F.lli Bandiera e pista ciclabile lungo la via F..lli Bandiera e confine est del lotto, come indicato nell'allegata planimetria (tav. n. **3** allegata sotto la lettera ...) alla presente convenzione, aventi una superficie complessiva di 803,94 mq (489,68 strada + 314,26 pista ciclabile), catastalmente identificate al foglio, mappali

b) assoggetta gratuitamente, come richiesto dal Comune, a servitù di uso pubblico perpetuo in connessione alla permanenza degli edifici a prescindere dall'esercizio dell'attività afferente ad essi, dalle ore zero alle ore ventiquattro di ogni giorno lavorativo e comunque anche

nelle giornate festive mq. **1.575,07** (279,29 verde + 650,13 posti auto + 645,65 area di manovra) e cede a titolo gratuito al Comune mq. **162,85** (65,28 verde angolo via De Amicis + 97,57 parcheggi angolo via De Amicis). Tali aree sono sufficienti a soddisfare la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (standard) da reperire obbligatoriamente all'interno del Piano Attuativo, come indicato nell'allegata planimetria (tav. n. **3** allegata sotto la lettera ...) alla presente convenzione, aventi una superficie complessiva di 1737,92 mq, (1.575,07 + 162,85) catastalmente identificate al foglio, mappali

c) l'Amministrazione Comunale dovrà regolamentare, concordemente con il Soggetto Attuatore per esigenze collettive, l'esercizio dei parcheggi ad uso pubblico, con dei criteri condivisi e compatibili con l'esercizio commerciale;

- 4.2 Il Soggetto Attuatore dichiara che le aree sopradescritte sono di loro proprietà, esenti da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, servitù passive apparenti e non apparenti, usufrutti ed usi, oneri, gravami e vincoli ogni specie.
- 4.3 Le parti convengono che per le aree di cui al presente articolo si prevede la cessione rimangono nella disponibilità e nella responsabilità del Soggetto Attuatore per il tempo strettamente necessario a consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 6;
- 4.4 Le aree di cui al precedente art. 4.1 – lett. b) e pari a 1.737,92 mq risultano sufficienti a garantire la dotazione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (standard) previste dal P.G.T. vigente nella misura minima di 1.684,00 mq pari al 100% della SLP lorda commerciale.
- 4.5 Le parti convengono che per le aree di cui al presente articolo per le quali si prevede l'assoggettamento ad uso pubblico, il Soggetto Attuatore assume a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia compreso sgombero neve, ad eccezione delle aree che vengono cedute al Comune, le cui manutenzioni ordinarie e straordinarie, la pulizia e lo sgombero della neve, saranno a carico del Comune.

art. 5 – oneri e contributo sul costo di costruzione

- 5.1 Le Parti convengono che tutte le opere pubbliche o di interesse pubblico elencate e descritte negli articoli precedenti non sono realizzate a scomputo oneri di urbanizzazione. Pertanto il Proponente è tenuto al versamento degli oneri di urbanizzazione;
- 5.2 Il Soggetto Attuatore si impegna al versamento delle competenti quote di contributo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché il contributo del costo di costruzione

secondo gli importi e le modalità previste al momento del rilascio dei singoli titoli edilizi abilitativi relativo agli interventi edilizi.

- 5.3 Visto inoltre, che gli interventi contemplati dal Piano Attuativo comportano la sottrazione di superfici agricole nello stato di fatto, il Soggetto Attuatore si impegna al versamento al momento del rilascio dei singoli titoli edilizi abilitativi relativi agli interventi edilizi, la maggiorazione del 5% (cinque per cento) del contributo concessorio (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) ai sensi dell'art. 43, comma 2 bis della L.R. 12/05 e s.m.i..

art. 6 – opere di urbanizzazione primaria e secondaria

- 6.1 Il Soggetto Attuatore si obbliga ad assumere a proprio carico la realizzazione delle opere di urbanizzazione come indicato nell'allegata planimetria (tav. n. 5 allegata sotto la lettera ...) alla presente convenzione e così di seguito elencate:
- allargamento e sistemazione via F.lli Bandiera;
 - realizzazione pista ciclabile lungo via F.lli Bandiera e lungo il confine est del lotto;
 - rete smaltimento acque meteoriche via F.lli. Bandiera, pista ciclabile ed area parcheggio pubblico;
 - rete elettrica di pubblica illuminazione inclusi pali e corpi illuminanti della strada pubblica, pista ciclabile e parcheggio;
 - realizzazione dell'area parcheggio ad uso pubblico compreso aree verdi e impianto di irrigazione;
 - opere connesse alla verifica invarianza idraulica;
 - realizzazione delle opere di allacciamenti (acqua, fognatura, pubblica illuminazione, gas, rete telefonica, ecc.....) relative al erigendo fabbricato commerciale;
 - segnaletica stradale orizzontale e verticale.
- 6.2 Le opere di urbanizzazione previste sulle aree cedute saranno prese in carico dall'Amministrazione, dalla data di deliberazione della G.C. di acquisizione della materiale disponibilità delle opere stesse. Fino a tale data ogni onere di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà a carico del Soggetto Attuatore, eredi o comunque aventi causa. La verifica della corretta esecuzione delle opere (collaudo) dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori. Qualora, all'atto della verifica della corretta esecuzione delle opere, le stesse non fossero riscontrate in perfetta efficienza, il Soggetto Attuatore dovrà provvedere, a sue cure e spese, agli interventi all'uopo necessari prima della definitiva presa in carico dal Comune, dandone comunicazione scritta

dell'avvenuta esecuzione delle opere, il collaudo finale dovrà essere redatto entro e non oltre i successivi 30 giorni.

La presa in carico delle opere di urbanizzazione di cui è prevista la cessione dovrà avvenire nei successivi 30 giorni.

art. 7 - obblighi relativi alle opere di urbanizzazione

1) Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé e per i loro eventuali aventi causa a qualsiasi titolo:

- a) a realizzare a proprie spese le opere di urbanizzazione necessarie per l'attuazione del progetto di Piano Attuativo, così come indicate all'art. 6, secondo il progetto esecutivo presentato in data prot. n, nonché a realizzare quelle opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, compresa eventuale cabina Enel eventualmente necessaria da collocare nella fattispecie entro le aree standard di P.A., in relazione al disposto del paragrafo 2, comma V dell'Art. 28 della legge urbanistica n° 1150/1942 e dell'art. 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12;
- b) a provvedere agli adempimenti previsti dalla D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza (piano di sicurezza, coordinatore in fase di progetto, coordinatore in fase di esecuzione, ecc.);
- c) a comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nome dell'impresa esecutrice;
- d) a comunicare l'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per le necessarie attività di vigilanza;
- e) a tracciare a loro cura e spese la delimitazione del fabbricato, i parcheggi e quant'altro attiene al Piano Attuativo stesso e alle opere di urbanizzazione, con l'apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà corrispondere a quella riportata sulla planimetria d'insieme del frazionamento con gli opportuni riferimenti;
- f) a realizzare tutte le opere relative ai servizi a rete, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999). La realizzazione sarà altresì conforme alle disposizioni degli Enti istituzionalmente preposti (Enel, Telecom, Enel Gas, ASL, Arpa, Comune, ecc.);
- g) tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché alle norme Regionali in materia;
- h) a comunicare l'ultimazione delle opere. Le opere di urbanizzazione di cui è prevista la cessione verranno prese in carico gratuitamente dal Comune entro 30 giorni da quando sia stata accertata la loro buona e regolare esecuzione (collaudo).

Sino all'emissione del certificato di collaudo, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, saranno a carico, del Soggetto Attuatore.

art. 8 - garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

- 8.1 Il Soggetto Attuatore, in relazione al disposto del paragrafo IV, 5° comma dell'art. 28 della L.U. 17.8.1942, n. 1150 e ai sensi dell'art. 46 della L.R. 11.3.2005, n. 12, allega al presente atto polizza fideiussione assicurativa a prima richiesta n rilasciata da per la complessiva cifra di € desunta dal computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo di cui all'articolo precedente, con validità minima fino alla data di assunzione di carattere definitivo degli atti di collaudo delle opere di urbanizzazione, a garanzia dell'esatta e piena osservanza degli impegni assunti al precedente art. 7 per garantire, nel rispetto delle procedure di legge attualmente vigenti, la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
- 8.2 Lo svincolo della fideiussione dovrà avvenire solo previa comunicazione/liberatoria da parte dell'amministrazione comunale, tale comunicazione/liberatoria dovrà essere contestuale alla data di presa in consegna delle opere.
- 8.3 In caso di inosservanza degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore, il Comune potrà riscuotere la fideiussione, dando atto che l'Istituto garante potrà versare l'importo richiesto dal Comune, purché il Comune ne abbia fatto preventiva richiesta scritta all'Istituto Garante ed al Soggetto Attuatore, da notificarsi e trasmettersi con lettera raccomandata. Decorso tale termine potrà effettuarsi la rivalsa diretta nei confronti dell'Istituto garante che ha rilasciato la fideiussione.
- 8.4 La presente fideiussione verrà restituita al Soggetto Attuatore, qualora i propri aventi causa la sostituiscano con altra fideiussione avente entità e caratteristiche pari a quella già depositata, eventualmente ridotta per effetto di quanto sopra previsto.
- 8.5 Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione da eseguire, così come precedentemente determinato, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione o da questa richiamate, nonché per gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione delle opere di urbanizzazione a cura del Soggetto Attuatore, nonché i costi di riparazione che si dovessero rendere necessari per rimuovere

difetti di costruzione manifestatisi nel periodo intercorrente tra la data di collaudo definitivo delle opere e la presa in carico da parte del Comune delle medesime opere, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo, in applicazione della presente convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

- 8.6 Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostituzione del medesimo Soggetto Attuatore e a loro spese rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essi non via abbiano provveduto entro il termine stabilito dalla presente convenzione e il Comune li abbia messi in mora con un preavviso non inferiore in ogni caso a 30 giorni.

art. 9 – varianti planivolumetriche

In fase di esecuzione del Piano Attuativo il Soggetto Attuatore potrà richiedere, senza necessità di approvazione di preventiva variante al Piano, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del P.A. stesso, non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse generale, ai sensi dell'art. 14 comma 12 della L.R. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.

art. 10 - progetti

Per l'esecuzione di opere di competenza del Soggetto Attuatore lo stesso si impegna per sé ed i loro eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, a presentare a parte i relativi progetti esecutivi a firma di tecnici specializzati.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza dell'Ufficio tecnico Comunale, al quale dovrà essere richiesto il sopralluogo all'inizio dei lavori e alla fine dei lavori.

Il progetto presentato dovrà rispettare tutte le prescrizioni indicate negli eventuali pareri espressi degli Enti (ASL, Vigili del Fuoco, Provincia di Varese).

art. 11 - durata della convenzione.

Le parti, esplicitamente, concordano che il presente atto ha una validità fissata in anni 5 (cinque) dalla data di approvazione del Piano Attuativo.

art. 12 successivi atti di vendita.

Il Soggetto Attuatore, qualora proceda all'alienazione dell'area oggetto del presente atto o degli immobili oggetto del piano Attuativo, si impegna per sé ed i loro eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, ad inserire negli atti di trasferimento la seguente clausola, che dovrà essere specificatamente sottoscritta dal soggetto acquirente ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile :

“L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione del piano attuativo stipulata con il Comune di VEDANO OLONA in data e trascritta in data , accettandone i relativi effetti formali e sostanziali“.

Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'avvenuta alienazione dell'area.

Per eventuali inadempienze sull'esecuzione di alcune delle opere di urbanizzazione sottoposte alla diretta esecuzione da parte del Soggetto Attuatore e quindi ai relativi patti, lo stesso verrà ritenuto a tutti gli effetti responsabili in solido nei confronti del Comune per tutti gli oneri non trasferiti all'acquirente dell'area.

art. 13 - rilascio dei certificati d'uso.

Le parti, autonomamente, concordano che il Comune non rilascerà alcuna autorizzazione di agibilità e di uso dei locali se non quando il Soggetto Attuatore, o da chi per esso, siano stati adempiuti tutti gli obblighi sorgenti dalla presente convenzione in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e standard ed in modo tale da garantire la perfetta agibilità sia degli edifici che delle parti pubbliche e/o d'uso pubblico, in modo da tutelare la pubblica incolumità.

art. 14 - trascrizione della convenzione.

I contraenti componenti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari rinunciando all'iscrizione ipotecaria e sollevando il Conservatore da ogni responsabilità.

art. 15 - oneri di trascrizione e registrazione.

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico del Soggetto Attuatore il quale può avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia.

art. 16 - norme finali

Per quanto non contenuto nel presente atto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare alla legge urbanistica del 17.8.1942, n.1150 e

successive modificazioni ed integrazioni, e, per quanto riguarda il regime delle concessioni ad edificare, al d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., fermo restando che le pattuizioni di cui alla presente convenzione hanno carattere vincolante per tutte le parti contraenti.

art. 17 - domicilio delle parti.

Le parti, a tutti gli effetti, eleggono il proprio domicilio :
il Comune presso il Palazzo Municipale in VEDANO OLONA e
il Soggetto Attuatore in

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Comune:

Il Soggetto Attuatore: